



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE IX

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. Houssam Eddine RAHMOUN, cittadino algerino, volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo denominato “DIPLOMA di PARRUCCHIERE” rilasciato il 21.12.2012 dal Ministero Della Formazione e Dell’insegnamento Professionale Centro di Formazione e dell’apprendimento AIN BENIAN Numero di serie 163491/011/EF – numero d’iscrizione 12/092/EF/17/44 - dopo il completamento degli studi del percorso di formazione professionale specialità parrucchiere per uomini di 1528 ore;



VISTA la dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Algeri prot. n. 1700/2023 25.05.2023 n. reg. 3784 In cui si dichiara che il diploma di parrucchiere è autentico e che è stato rilasciato dal Ministero della Formazione e dell'Insegnamento Professionale;

VISTO che l'interessato ha documentato attraverso i documenti rilasciati dal Ministero del Turismo e dell'Artigianato Camera dell'Artigianato e dei Mestieri di AIN DEFLA-CAM AIN DEFLA – 1 – e l'attestato amministrativo rilasciato dalla Camera dell'Artigianato e dei Mestieri di AIN DEFLA Numero 07/CAM/AIN DEFLA/2023 di aver lavorato in qualità di lavoratore autonomo con attività di parrucchiere per uomini dal 2013 al 2021;

RITENUTO, altresì, che la differenza sostanziale, in termini di contenuto e di durata, tra la formazione ricevuta dal richiedente e quella impartita in Italia per l'esercizio della professione di acconciatore non può, peraltro, essere compensata dalle conoscenze e dalle abilità acquisite dall'interessato con l'esperienza lavorativa maturata in Algeria, in quanto riferita al solo e specifico settore maschile dell'acconciatura (Barbiere);

CONSIDERATO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota protocollo n. 228773 del 12 luglio 2023, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla richiedente i motivi che hanno determinato, la scrivente Amministrazione, a subordinare l'accoglimento della domanda di riconoscimento in oggetto al previo superamento di una misura compensativa;

TENUTO CONTO che la richiedente non ha formulato alcuna osservazione alla suddetta comunicazione ex art 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estera per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale, teorico-pratica, e in una prova orale, diretta a colmare le carenze formative e professionali sopra esplicitate;

SENTITI i rappresentanti di categoria CNA-benessere e Confartigianato;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessata in data 01 giugno 2023 tramite bonifico della INTESA SANPAOLO alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRENT Banca d'Italia;



DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. Houssam Eddine RAHMOUN, cittadino algerino, nato a Miliana (Algeria) il 09 gennaio 1992, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e ss.mm.ii., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, che si individua in una prova attitudinale, il cui esame teorico-pratico e orale sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale curerà l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero Delle Imprese e del Made in Italy www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfrancesco ROMEO

RM/



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una parte teorico-pratica e in una parte orale ed è diretta a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 206/2007).

PROVA ATTITUDINALE

PARTE TEORICO-PRATICA:

1. TAGLIO MODA FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

2. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

3. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

PARTE ORALE:

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Campania presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.